Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 254 – 11 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

L'UTILIZZO DELLE PERDITE NEL MOD. REDDITI 2020

RIFERIMENTI

- **Art. 8, TUIR**
- **Art. 1, commi da 23 a 26, Legge n. 145/2018**
- **Circolare Agenzia Entrate 10.4.2019, n. 8/E**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2020 PF**

IN SINTESI

Dal 2018 le regole per il riporto delle perdite previste per le società di capitali sono state estese anche:
- *alle imprese in contabilità semplificata / ordinaria;*
- *ai soci di società di persone in contabilità semplificata / ordinaria.*

Di conseguenza, tali soggetti possono riportare le perdite:
- *nel limite dell'80% del reddito per l'importo che trova capienza;*
- *senza limiti di tempo.*

Per le imprese in contabilità semplificata è prevista una disciplina transitoria che si riflette sul trattamento delle perdite maturate nel triennio 2017 – 2019 ed utilizzate nel triennio 2018 – 2020.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'art. 1, commi da 23 a 26, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha introdotto dal 2018 una serie di modifiche alla disciplina applicabile al riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, in merito alle quali, con la Circolare 10.4.2019, n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti.

TRATTAMENTO DELLE PERDITE

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 la disciplina delle perdite si caratterizza per:

- **l'omogeneità del trattamento** delle perdite dei **soggetti in contabilità semplificata e di quelli in contabilità ordinaria**;
- la possibilità di **utilizzare senza limiti di tempo le perdite nel limite dell'80%**, per entrambe le fattispecie (contabilità ordinaria / semplificata).

In particolare, i commi 1 e 3 del citato art. 8, così dispongono.

Art. 8, comma 1
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
Art. 8, comma 3
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.

Da quanto sopra è possibile desumere che, a regime, sono applicabili **regole analoghe a quelle previste per le società di capitali**:

- per le imprese in contabilità semplificata / ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata / ordinaria.

Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, le regole per il riporto delle perdite dei soggetti IRPEF sono state "avvicinate" al regime fiscale previsto per i soggetti IRES, a prescindere dal regime contabile adottato. Di conseguenza, per le perdite derivanti da tali soggetti è prevista:

- la **compensazione esclusivamente con redditi d'impresa** (e non anche con altri redditi di categoria diversa);
  e
- per l'eccedenza il **riporto ai periodi successivi** (senza limiti temporali) **in misura non superiore all'80% del reddito conseguito** nel periodo in cui la perdita è compensata.

LAVORATORI AUTONOMI

Per le perdite realizzate da lavoratori autonomi continua a trovare applicazione:

- **la compensazione con altri redditi** (di qualsiasi natura);
- **l'impossibilità del riporto** dell'eventuale eccedenza ai periodi successivi.

PERDITE MATURATE NEI PRIMI 3 PERIODI D'IMPOSTA

Il rinvio contenuto nell'art. 8, TUIR all'art. 84, comma 2, consente anche ai soggetti IRPEF il **riporto illimitato delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta nella misura del 100% anziché dell'80%**. Si rammenta che il citato comma 2 dell'art. 84 dispone che le perdite realizzate nei **primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione **possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo** dei periodi d'imposta successivi:

- entro **il limite del reddito imponibile** di ciascuno di essi;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- **per l'intero importo** che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi;

a condizione che si riferiscano ad una **nuova attività produttiva**.

NB Tale disposizione trova applicazione anche per le perdite relative ai primi 3 anni di attività maturate nel regime dei "vecchi" minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, Finanziaria 2008, dei "nuovi" minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, nonché per quelle derivanti dall'attività di lavoro autonomo prodotte nel 2006 / 2007.

Esempio 1

La NewCo snc in contabilità semplificata, costituita nel 2019, ha maturato una perdita per € 9.000.
I soci della società potranno utilizzare la perdita relativa al 2019 per intero e senza limiti temporali.

DISPOSIZIONI A REGIME PER LE PERDITE SOGGETTI IRPEF

↓

COMPENSAZIONE NEL LIMITE DELL'80% (*) DEL REDDITO IMPONIBILE DI CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA PER L'IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA

↓

RIPORTO DELL'ECCEDENZA SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO

(*) Per le perdite dei primi 3 periodi d'imposta dalla costituzione l'utilizzo non è soggetto al limite dell'80%.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE DETENUTE DA SOCIETÀ DI CAPITALI

L'art. 101, comma 6, TUIR dispone che le perdite derivanti da partecipazioni in società di persone detenute da società di capitali sono utilizzabili:

- **solo a riduzione degli utili assegnati** dalle medesime società (analogamente al passato);
- **senza limiti di tempo**.

PARTECIPAZIONI IN SRL TRASPARENTI

L'art. 116, comma 2, TUIR dispone che le perdite attribuite ai soci delle srl trasparenti sono riportabili **senza limiti di tempo, nel limite dell'80% degli altri redditi d'impresa conseguiti in ciascun anno** e per l'intero importo che trova capienza in essi (in altre parole, la disciplina delle perdite dei soggetti IRPEF si estende anche alle perdite derivanti dalla partecipazione in società trasparenti ex art. 116, TUIR).

NB Anche per le società trasparenti è previsto il **divieto di riporto delle perdite** in caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni del soggetto che riporta le perdite e di modifica dell'attività principale esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. Nella citata Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che tale previsione è finalizzata ad applicare anche alle imprese in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR le disposizioni in materia di contrasto al commercio delle c.d. "bare fiscali" di cui all'art. 84, comma 3, TUIR.

Per i soggetti che usufruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 84, comma 1, secondo periodo, TUIR.

PERDITE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA TRIENNIO 2017 – 2019

La nuova regola di compensazione delle perdite (applicabile dal 2018), in via transitoria subisce

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

una serie di deroghe, limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e delle partecipazioni in società in contabilità semplificata.

Nella citata Circolare n. 8/E, dopo aver precisato che la modifica dell'art. 8, TUIR

"*ritrova la sua ratio altresì nella volontà del legislatore di* ***superare il problema verificatosi per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa*** *e che ha comportato l'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa,* ***consentendo loro il riporto delle perdite****",*

l'Agenzia evidenzia che la rilevazione di "***grandi volumi di perdite***" attribuibili alla "non rilevanza" delle rimanenze di magazzino nella determinazione del reddito del primo anno di applicazione del "nuovo regime" (2017) ha

"*indotto il legislatore a ridurre gli squilibri che potevano generarsi prevedendo un* ***regime transitorio di utilizzo delle predette perdite*** *finalizzato a contemperare sia gli interessi dei soggetti che le hanno prodotte,* ***consentendo il riporto delle perdite****, sia gli interessi erariali riducendo il loro impatto sul gettito, consentendo un riporto parziale delle stesse*".

Il regime transitorio riguarda il riporto delle **perdite maturate nel triennio 2017 – 2019** ed **utilizzate dal 2018 al 2020**.

Perdite maturate nel 2018 e 2019	In deroga alla nuova regola di compensazione, le perdite: • **maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40%** del reddito di tale anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno; • **maturate nel 2019** sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno.
Perdite maturate nel 2017	Le perdite **maturate nel 2017**, in deroga alle nuove regole, sono compensabili: • nel 2018 e **nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito dell'anno**; • nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno.

NB Le perdite 2017 - 2018 - 2019, **non compensate** nel triennio 2018 – 2020, sono compensabili negli esercizi successivi nella **misura ordinaria dell'80%**.

Le limitazioni in merito all'utilizzo delle perdite maturate nel triennio 2017 – 2019 dalle imprese in contabilità semplificata risultano applicabili anche nel caso in cui l'impresa **adotti / opti per la contabilità ordinaria**.

Sul punto nella citata Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa infatti che

"*la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata ... e, quindi,* ***opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria***".

	Imprese in contabilità semplificata Compensabilità perdite nel regime transitorio			
Anno maturazione perdita	2018	2019	2020	2021 (a regime)
2017	40%	40%	60%	80%
2018		40%	60%	80%
2019			60%	80%

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Esempio 2

La ditta individuale Leo Rossi, in contabilità semplificata, presenta la seguente situazione:

- perdita 2017 (residua) € 26.000
- reddito 2018 € 22.000
- reddito 2019 € 18.000
- reddito 2020 € 16.000

Anno	Reddito	Perdita	Perdita utilizzabile	Reddito imponibile	Perdita residua riportabile
2017	---	26.000	---	---	26.000
2018	22.000	---	8.800 (22.000 x 40%)	13.200 (22.000 - 8.800)	17.200 (26.000 - 8.800)
2019	18.000	---	7.200 (18.000 x 40%)	10.800 (18.000 - 7.200)	10.000 (17.200 - 7.200)
2020	16.000	---	9.600 (16.000 x 60%)	6.400 (16.000 - 9.600)	400 (10.000 - 9.600)

Nel 2018 il soggetto:

- ha utilizzato la perdita disponibile (€ 26.000) nel limite di € 8.800 pari al 40% del reddito conseguito (€ 22.000);
- ha assoggettato a tassazione il 60% del reddito pari a € 13.200 (22.000 - 8.800).

La perdita non utilizzata, pari a € 17.200, è riportabile negli anni successivi, senza limiti di tempo.

Nel 2019 il soggetto:

- utilizza la perdita disponibile (€ 17.200) nel limite di € 7.200 pari al 40% del reddito conseguito (€ 18.000);
- assoggetta a tassazione il 60% del reddito pari a € 10.800 (18.000 - 7.200).

La perdita non utilizzata, pari a € 10.000, è riportabile negli anni successivi, senza limiti di tempo.

Nel 2020 il soggetto:

- potrà utilizzare le perdita disponibile (€ 10.000) nel limite di € 9.600 pari al 60% del reddito conseguito (€ 16.000);
- assoggetterà a tassazione il 40% del reddito pari a € 6.400 (16.000 - 9.600).

La perdita non utilizzata, pari a € 400, è riportabile negli anni successivi, senza limiti di tempo.

Nella Risposta 10.2.2020, n. 45 la stessa Agenzia ha fornito un chiarimento in merito all'utilizzo delle perdite **di una società in semplificata** durante il predetto periodo transitorio, precisando che le stesse possono essere **compensate per l'intero ammontare nel periodo di cessazione dell'attività, senza dover rispettare la modulazione triennale delle deduzioni** (40% - 60%).

In particolare il caso affrontato dall'Agenzia riguarda la possibilità, per una società in contabilità semplificata cessata nel 2018, di poter compensare integralmente:

- le **perdite generate nel 2017** (primo anno di applicazione del regime di cassa per i soggetti in semplificata) dovute dal mancato concorso alla determinazione del reddito delle rimanenze finali quale componente positivo;
- con il **reddito generato nel 2018** a seguito della vendita della merce in magazzino;

senza dover applicare la "modulazione" delle deduzione delle perdite per il triennio 2017 – 2019.

Dopo aver ribadito che:

- la finalità della modulazione delle deduzioni delle perdite è quella di *"**evitare perdite di gettito**, suscettibili di verificarsi a ridosso del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa";*

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- tali perdite di gettito derivano dal concorso negativo alla formazione del reddito del primo periodo d'imposta calcolato con il principio di cassa delle rimanenze iniziali e dal mancato concorso positivo alla formazione dello stesso reddito delle rimanenze finali,

l'Agenzia ha chiarito che la vendita nel 2018 delle rimanenze finali, con l'integrale assoggettamento a imposizione a causa della cessazione dell'attività, evita il verificarsi di una perdita di gettito.

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia precisa che nel caso di specie **l'intero realizzo delle rimanenze finali** a causa della cessazione dell'attività consente di **riconoscere la compensazione integrale delle perdite fiscali riportate fino a concorrenza del reddito prodotto**.

Di conseguenza il contribuente nel 2018 (periodo di cessazione dell'attività) **deduce integralmente**, fino a concorrenza del reddito d'impresa imponibile, le perdite d'impresa 2017.

PERDITE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Per le perdite anteriori al 2018 (ossia, ante modifiche Finanziaria 2019) maturate da **imprese in contabilità ordinaria** e da partecipazioni in società di persone in contabilità ordinaria **non è stato previsto un regime transitorio**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 8/E chiarisce che **trova applicazione la nuova regola di riporto**, ossia **possono**

"***essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018***".

Nella Risposta 24.3.2020, n. 94/E, l'Agenzia ha affrontato il caso di un soggeto per il quale è emersa una perdita fiscale nel 2014 derivante dall'esercizio di un'impresa in contabilità ordinaria, a seguito di un avviso di accertamento notificato nel 2019.

L'Agenzia ha precisato che, per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 al regime delle perdite ex art. 8, TUIR, applicabili dal 2018, la **perdita fiscale relativa al 2014 emersa a seguito di un avviso di accertamento notificato nel 2019 non può essere riportata illimitatamente a partire dall'anno della rettifica**.

La **conoscenza della perdita solo a seguito dell'accertamento** ***"non consente di spostare in avanti la competenza***" della stessa che pertanto è "*utilizzabile nei periodi d'imposta successivi a quello in cui* [il contribuente] *ne è venuto a conoscenza*".

Nel caso di specie la perdita 2014 emersa nel 2019 è utilizzabile:

- **per l'intero importo** che trova capienza, dal 2015 al 2017 ("vecchie" regole);
- **per il residuo**, **senza limiti temporali, nella misura dell'80%, dal 2018** ("nuove" regole).

PERDITE PRECEDENTI L'ADOZIONE REGIME FORFETARIO

L'art. 1, comma 68, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) prevede che le perdite generatesi prima dell'ingresso nel regime forfetario sono **utilizzabili** per compensare il reddito forfetario secondo le regole del TUIR.

Nella citata Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che per i contribuenti forfetari, alla luce delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 8, TUIR, ad opera della Finanziaria 2019, le **perdite d'impresa realizzate prima dell'applicazione del regime forfetario**:

- **in contabilità ordinaria**, sono utilizzabili esclusivamente a riduzione del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta;
- **in contabilità semplificata**, possono essere riportate applicando le nuove regole di cui al citato comma 3 e nel rispetto del regime transitorio, soltanto **se maturate dal 2017**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

TRATTAMENTO DELLE PERDITE NEL MOD. REDDITI PF

Come accennato, a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 alle perdite d'impresa:

- per i soggetti IRPEF è prevista una disciplina analoga a quella applicabile ai soggetti IRES (riporto senza limiti di tempo e utilizzo con limitazione all'80% del reddito imponibile);
- è previsto un **regime transitorio** che si riflette sul trattamento delle perdite del triennio 2017 – 2019.

I righi riservati all'utilizzo / riporto delle perdite contenuti nel mod. REDDITI 2020 PF sono così strutturati.

Imprese in **contabilità ordinaria**

RF100	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
	(di cui degli anni precedenti	1 ,00	2 ,00	3 ,00)	,00

Imprese in **contabilità semplificata**

RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
	(di cui degli anni precedenti	1 ,00	2 ,00	3 ,00)	,00

In presenza di un reddito (rigo RF99 / RG34, campo 2, positivo) a rigo RF100 / RG35, **campo 4** va indicato (innanzitutto) fino a concorrenza, **l'ammontare delle perdite 2019** derivanti dalla partecipazione in società di persone nonché dalla partecipazione in società trasparenti ex art. 116, TUIR (risultanti dal quadro RH), non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.

In mancanza di tali perdite ovvero nel caso in cui l'importo delle stesse sia **insufficiente**, è possibile procedere all'utilizzo anche **dell'eccedenza delle stesse di esercizi precedenti**, non compensate con altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare nei seguenti campi:

- campo 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 40%;
- campo 2, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell'80%;
- campo 3, in caso di perdite utilizzabili in misura piena (100%).

Analogamente, in mancanza di perdite "da partecipazione", nei predetti campi vanno evidenziate e quindi utilizzate le perdite maturate dall'impresa in anni precedenti, con le predette regole.

Gli importi indicati nei campi 1, 2 e 3 costituiscono un "di cui" dell'importo di campo 4.

Si rammenta che le perdite:

- non possono essere utilizzate per compensare il reddito "minimo" derivante dall'eventuale partecipazione in società "di comodo" (rigo RF58 / RG26, campo 3);
- dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.

La **quota residua delle perdite** va indicata nell'apposito prospetto contenuto a quadro RS relativo alle perdite d'impresa non compensate nell'anno.

RS12	Perdite da contabilità semplificata 2017 e 2018	Perdite da contabilità semplificata presente periodo	Perdite in contabilità ordinaria		
	1 ,00	2 ,00	(di cui al presente periodo	3 ,00)	4 ,00
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno	1 ,00)	2 ,00

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Rigo	Campo	Descrizione
RS12	1	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in **contabilità semplificata**, **maturate nel 2017 e 2018**, utilizzabili in misura limitata ex art. 1, commi 25 e 26, Finanziaria 2019.
	2	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in **contabilità semplificata**, **maturate nel 2019**, utilizzabili in misura limitata ex art. 1, comma 25, lett. a), Finanziaria 2019.
	4	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in **contabilità ordinaria**, dei **periodi d'imposta precedenti** utilizzabili in misura limitata (80%) ex art. 8, comma 3, primo periodo, TUIR **e** perdite **maturate nel 2019** (da evidenziare a campo 3).
	3	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in **contabilità ordinaria, maturate nel 2019**.
RS13	2	Perdite d'impresa realizzate nei **primi 3 periodi d'imposta**, **utilizzabili in misura piena** ex art. 84, comma 2, TUIR, **compresa la perdita relativa al 2019** (da indicare a campo 1). In tale rigo vanno indicate anche le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata, escluse quelle maturate nel 2017, in presenza dei presupposti previsti dal citato comma 2 (per tali perdite non si applica il regime transitorio ex art. 1, comma 25, Finanziaria 2019).
	1	**Perdita d'impresa relativa al 2019 utilizzabile in misura piena** ex art. 84, comma 2, TUIR (perdita realizzata nei primi 3 periodi d'imposta da parte di un'impresa che svolge una nuova attività).

Esempio 3

La ditta individuale Giorgio Giorgi, in contabilità semplificata, presenta la seguente situazione:

- perdita 2017 (residua) € 23.000
- reddito 2018 € 25.000
- reddito 2019 € 26.000

Anno	Reddito	Perdita	Perdita utilizzabile	Reddito imponibile	Perdita residua riportabile
2017	---	23.000	---	---	23.000
2018	25.000	---	10.000 (25.000 x 40%)	15.000 (25.000 - 10.000)	13.000 (23.000 - 10.000)
2019	26.000	---	10.400 (26.000 x 40%)	15.600 (26.000 - 10.400)	2.600 (13.000 - 10.400)

Nel 2019 il soggetto:

– utilizza le perdita disponibile (€ 13.000) nel limite di € 10.400 pari al 40% del reddito conseguito (€ 26.000);

– assoggetta a tassazione il 60% del reddito pari a € 15.600 (26.000 - 10.400).

La perdita non utilizzata, pari a € 2.600, è riportabile negli anni successivi, senza limiti di tempo.

Nel mod. REDDITI 2020 PF le perdite utilizzabili in compensazione (nella misura del 40%) vanno indicate a campo 4 e 1 di rigo RG35.

RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate 1 ,00	2 26.000,00
RG29	Erogazioni liberali		,00
RG30	Proventi esenti		,00
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)		26.000,00
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria		,00
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15 1 ,00	2 26.000,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40% 1 10.400,00; Misura limitata 80% 2 ,00; Misura Piena 3 ,00	4 10.400,00
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)		15.600,00

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

La perdita residua (€ 2.600) va indicata a rigo RS12, campo 1.

RS12	Perdite da contabilità semplificata 2017 e 2018: 1 2.600,00	Perdite da contabilità semplificata presente periodo: 2 ,00	Perdite in contabilità ordinaria (di cui al presente periodo 3 ,00): 4 ,00	
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno 1 ,00):	2 ,00

Esempio 4

Il sig. Mirco Bianchi, titolare di un ditta individuale in contabilità semplificata e socio della Cube snc in contabilità semplificata, presenta la seguente situazione:

- perdita 2019 € 6.000 derivante dalla partecipazione
- reddito 2019 € 5.000 derivante dalla ditta individuale

Anno	Reddito	Perdita	Perdita utilizzabile	Reddito imponibile	Perdita residua riportabile
2019	5.000	6.000	5.000	---	1.000 (6.000 - 5.000)

Nel 2019 il soggetto può utilizzare la perdita derivante dalla snc in compensazione dell'intero reddito conseguito dalla ditta individuale (5.000).

La perdita residua, pari a € 1.000, è riportabile negli anni successivi senza limiti di tempo.

Nel mod. REDDITI 2020 PF il quadro RH è così compilato.

Sezione I Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

RH1	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1 01345678954	2 3	3 50 %	4 - 6.000,00	5	6	7 X
	Quota redd. società non operative 8 ,00	Quota ritenute d'acconto 9 ,00	Quota crediti d'imposta 10 ,00	Rientro dall'estero 11	Quota oneri detraibili 12 ,00	Quota reddito non imponibile 13 ,00	

Sezione III Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione in soggetti ISA: X

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1 ,00):		2 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata 1 6.000,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata 1 6.000,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	3 ,00
RH10	Perdite d'impresa			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 40% 1 ,00	Perdite in misura limitata 80% 2 ,00	Perdite in misura piena 3 ,00

Nel quadro RG la perdita 2019 utilizzabile in compensazione nella misura del 100% va indicata a campo 4 di rigo RG35.

RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate 1 ,00	2 5.000,00
RG29	Erogazioni liberali		,00
RG30	Proventi esenti		,00
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)		5.000,00
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria		,00
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15: 1 ,00	2 5.000,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40% 1 ,00; Misura limitata 80% 2 ,00; Misura Piena 3 ,00	4 5.000,00
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)		,00

La perdita residua (€ 1.000) va indicata a rigo RS12, campo 2.

RS12	Perdite da contabilità semplificata 2017 e 2018: 1 ,00	Perdite da contabilità semplificata presente periodo: 2 1.000,00	Perdite in contabilità ordinaria (di cui al presente periodo 3 ,00): 4 ,00	
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno 1 ,00):	2 ,00

■

RIPRODUZIONE VIETATA